Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 gennaio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3852)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1954, n. 1222.

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — DE PIETRO — GAVA — MATTARELLA — CASSIANI — VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1223.

Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la Prefettura di Chambéry, con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 9 gennaio 1954 presso la Prefettura di Chambéry (Francia) con il quale l'Amministrazione del patrimonio dello Stato italiano ha venduto allo Stato francese, per il prezzo di lire 27.197.965, un fabbricato di sua pertinenza, sito in territorio francese, al colle del Piccolo San Bernardo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

ALLEGATO

Acquisition par l'Etat Français d'un bâtiment édifié par l'Etat Italien au col du Petit Saint-Bernard

L'an mil neuf cent cinquante quatre, le neuf du mois de janvier, devant Nous BECHOFF, officier de la Légion d'Honneur, Préfet du département de la Savoie,

ont comparu:

M. ANTONINO MOROZZO DELLA ROCCA, Consul d'Italie à Chambéry, Délégué de M. le Ministre italien des finances, suivant décret n. 134.895 du 4 juillet 1953, et stipulant au nom de l'Etat italien;

M. BERENGER, Directeur des domaines du département de la Savoie, délégué par M. le Chef du Service des Domaines, suivant décision du 21 juillet 1952, et stipulant au nom de l'Etat Français, assisté de:

M. FAURE, Directeur régional des Douanes à Chambéry, comparant au présent acte en raison de l'affectation à son service de la moitié côté versant français de l'immeuble dont l'acquisition va suivre;

M. le lieutenant colonel ESCAFFRE, Directeur des travaux du Génie, à Grenoble, comparaissant au présent acte en raison de l'affectation au Service de la Gendarmerie de la moitié côté versant italien de l'immeuble dont l'acquisition va suivre;

d'autre part,

Lesquels ont convenu et arrêté ce qui suit:

EXPOSÉ

Postérieurement à la signature du Traité de paix conclu le 10 février 1947 entre la France et l'Italie, une Commission mixte a convenu en ce qui concerne le secteur du col du Petit Saint-Bernard, de reporter à la ligne de partage des eaux, la nouvelle frontière, laquelle aux termes du traité susvisé, passait au point dit « Colonne de Joux ».

Cette rectification de frontière a eu pour effet d'inclure dans le territoire français un bâtiment alors en cours de construction par les soins du Génie civil d'Aoste, sur un terrain sis sur le territoire de la commune de La Thuile (Aoste) et que le Gouvernement italien aurait destiné à ses services de Police et de Douanes.

Aux termes d'un accord conclu entre les Présidents des Délégations italienne et française de délimitation des frontières il a été alors décidé que les travaux en cours seraient poursuivis à la diligence et aux frais du Gouvernement italien, et que la France se porterait acquéreur du dit immeuble entièrement achevé, dont elle avait elle-même l'utilisation pour les besoins de ses services de Douanes et de Gendarmerie, moyennant un prix correspondant au coût effectif de la construction et à l'indemnité payée à la commune de La Thuile pour l'expropriation du terrain d'assiette et dépendances.

En exécution des accords pris de part et d'autre, au cours d'une conférence tenue à Bardoneche, le vingt huit juin 1951, cet immeuble alors achevé et dont la désignation précise sera donnée ci-après a été remis au Gouvernement français à titre precaire avec possession immediate jusqu'à la date de la signature de l'acte de vente à intervenir, aux termes d'un procès verbal de remise « en usage » dressé contradictoirement au col du Petit Saint-Bernard le sept août 1951 dont un exemplaire original en langue française demeurera annexé au présent acte après mention d'usage, sous le n. 1.

Ceci exposé,

M. MOROZZO DELLA ROCCA, au nom et pour le compte de l'Etat italien, cède et transporte définitivement et irrévocablement à M. BERENGER, qui accepte, au nom et pour le compte de l'État français, l'ensemble des immeubles bâtis dont la désignation suit:

Désignation. — 1° Un terrain de forme rectangulaire d'une superficie de 1767 m², limité à l'Est par la route nationale n. 90 qu'il longe sur une longueur de 49 m. 50 et d'une profondeur perpendiculaire à cette route de 35 m. 70, sis au col du Petit Sain-Bernard, a proximité de la colonne de Joux, actuellement sur le territoire de la commune de Seez (Savoie) figurant au cadastre français sous le numéro 753 de la section *B*, et antérieurement sur le territoire de la commune de La Thuile (Aoste). Il était représenté dans le cadastre italien par une portion de la parcelle 17 (ancien cadastre n. 7), folio XXV de la commune de La Thuile.

2° Un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, à usage de caserne, édifié sur ce terrain, figurant au cadastre français sous le n. 755 de la section *B* et couvrant une superficie bâtie de 323 m², 47.

Tels que lesdits immeubles se poursuivent et se comportent. Le bâtiment est décrit dans un rapport de l'Office du Génie civil d'Aoste du 18 juillet 1951, dont une traduction en langue française demeurera annexée au présent acte, après mention d'usage, sous le numéro 2. Il est en outre détaillé, dans trois plans croquis qui resteront annexes apres mention d'usage au présent acte sous les numéros 3, 4 et 5.

L'ensemble du bâtiment et du terrain sur lequel il repose fait l'objet d'un plan de masse et d'un plan de situation sur un croquis (n. 4) qui restera annexé après mention d'usage au présent acte sous le n. 6.

Origine de propriété. — Le bâtiment présentement vendu a été edifié par les soins du Gouvernement italien, ainsi qu'il a eté exposé ci-dessus.

Le terrain sur lequel il repose appartient également au Gouvernement italien à la suite d'une procedure d'expropriation dirigée contre la commune de La Thuile (Aoste); suivant arrêté n. 66.491 du huit octobre 1951 du Previseur des œuvres publiques de Turin, enregistré à la Cour des Comptes italienne le neuf novembre 1951, registre n. 49, folio n. 158.

La commune de La Thuile en était elle-même propriétaire pour l'avoir possedé d'une manière continue depuis plus de trente ans.

Propriété. — Le Gouvernement français sera propriétaire du bâtiment et du terrain vendus par le seul fait du présent acte et a compter rétroactivement du trente décembre 1952, date du réglement du prix principal, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Occupation. — L'immeuble vendu est actuellement occupé par les services des Douanes et de la Gendarmerie françaises en vertu des accords conclus au cours de la Conférence de Bardoneche du vingt huit juin 1951 susvisée et du procès-verbal de remise en usage en date du 7 août 1951.

Servitudes. — Ledit immeuble est franc et libre de toute servitude.

Assurances. — L'État français étant son propre assureur, le Gouvernement italien fera éventuellement son affaire personnelle de la résiliation de toutes polices d'assurances contre l'incendie ou autre risques, concernant l'immeuble vendu et souscrites le cas echéant par ses soins, sans que l'État français puisse être inquiété en rien à ce sujet.

Prix et paiement. — La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de VINGT SEPT MILLIONS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ LIRES égal ainsi qu'il a été exposé ci-dessus au montant des frais engagés par le Gouvernement italien, tant pour l'expropriation du terrain que pour la construction du bâtiment.

Ce prix a été payé moyennant le versement du montant correspondant fait par l'Ambassade de France à Rome à la Tésorerie provinciale de Rome suivant reçus n. 25.322 et n. 25.323 respectivement de 13.598.983 lires et de 13.598.982 lires du 30 décembre 1952, ainsi que M. MOROZZO DELLA ROCCA ès-qualité le reconnaît et en donne bonne et valable quittance à M. BERENGER, es-qualité.

Intérêts moratoires. — Conformément aux dispositions du procès-verbal de remise en usage sus mentionné, ce prix a été majoré des intérêts moratoires à 5 pour cent courus à compter de la date de la remise en usage de l'immeuble aux autorités françaises, soit du 7 août 1951, au 30 décembre 1952, date du paiement du prix principal.

Lesdits intérêts moratoires liquidés à 1.900.150 lires ont été réglés moyennant le versement du montant correspondant par l'Ambassade de France à Rome à la Section de la Tésorerie provinciale de Rome suivant reçus n. 12.048 du 16 octobre 1953 et n. 17.324 du 20 novembre 1953, chacun de 950.075 lires, ainsi que M. MOROZZO DELLA ROCCA le reconnaît et en donne bonne et valable quittance à M. BERENGER, és-qualité.

Transcription. — Dans la quinzaine de la signature de l'acte, le Gouvernement français fera transcrire à ses frais une expédition des présentes.

Dépôt de la minute. — La minute du contrat à laquelle sont matériellement jointes les annexes sera déposée aux archives de la Préfecture de la Savoie. Un second exemplaire comportant les mêmes annexes est également établi et remis à M. le consul MOROZZO DELLA ROCCA, és-qualité.

Affectation définitive. — L'immeuble dont il s'agit continuera à être utilisé par les Services de la Douane et de la Gendarmerie nationale françaises, ce qui est accepté respectivement par M. FAURE et par M. le lieutenant-colonel ESCAFFRE, lesquels déclarent en conséquence prendre en charge ledit immeuble, chacun par moitié. La moitié face au versant français sera affectée au service de la Douane, et la moitié face au versant italien sera affectée aux Services de la Gendarmerie.

Lecture. — Lecture faite, les parties et personnes présentes ont signé sans réserves le présent acte rédigé en deux rôles, et comprenant zéro renvois, zéro lignes et zero mots rayés comme nuls, et six annexes. Dont acte.

Fait et passé a Chambéry, en l'Hôtel de la Préfecture, les jour, mois et an que dessus.

Signé: ANTONIO MOROZZO DELLA ROCCA — BERENGER — FAURE — ESCAFFRE — ROLAND BECHOFF

Visto per copia conforme

Chambéry, li 11 gennaio 1954

Il Console

F.to: MOROZZO DELLA ROCCA

LEGGE 10 dicembre 1954, n. **1224**.

Provvidenze per la pesca nelle acque interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione

del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi;

b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

c) la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;

d) la propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;

e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;

f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

L'ammontare del contributo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 2.

La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1225.

Modificazioni all'art. 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nelle scuole medie statali è consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti numerici, per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'art. 12 della legge 1° luglio 1940, n. 899, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1° ottobre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale n. 21 alla provinciale n. 7, denominata « Pendino » del comune di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 novembre 1949, n. 1096, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale n. 21 alla provinciale n. 7, denominata « Pendino » del comune di San Marzano sul Sarno;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1954, n. 664;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale n. 21 alla provinciale n. 7, denominata « Pendino » del comune di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1954
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 73

(27)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Fausta, in località La Salute, alla statale n. 14, presso Santo Stino, in provincia di Venezia, con la contemporanea approvazione del tracciato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1953, n. 9510, con la quale l'Amministrazione provinciale di Venezia ha chiesto l'approvazione del tracciato della strada dalla provinciale Fausta, in località La Salute, alla statale n. 14, presso Santo Stino, nonchè il passaggio nell'elenco delle strade provinciali del tronco suddetto;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell11 maggio 1954, n. 977;

Considerato che la strada di che trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato della strada dalla provinciale Fausta, in località La Salute, alla statale n. 14, presso Santo Stino di cui all'allegata planimetria che sarà vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La strada dalla provinciale Fausta, in località La Salute, alla statale n. 14, presso Santo Stino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Registro n. 39 Lavori pubblici, foglio n. 50

(30)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Visto il proprio precedente decreto in data 28 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1954, con il quale è stato provveduto alla nomina dei vice presidenti e dei componenti il Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. ing. Aldo Rossi quale componente il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In sostituzione del dott. ing. Aldo Rossi è nominato componente il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, il prof. avv. Domenico Rubino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 114

(76)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1954.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Lugano a favore della parrocchia di San Pietro e Paolo di Lavena Ponte Stresa (Varese).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Varese in data 15 aprile 1888, n. 2680, col quale fu riconosciuto a favore della parrocchia di San Pietro e Paolo di Lavena Ponte Stresa il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Lugano e precisamente lungo lo stretto di Lavena;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che la predetta parrocchia si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 ottobre 1954;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Varese in data 15 aprile 1888, n. 2680, su richiamato, è riconosciuto a favore della parrocchia di San Pietro e Paolo di Lavena Ponte Stresa il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Lugano e precisamente lungo lo stretto di Lavena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1954
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 57. — PALADINI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina n. 43086 in data 2 ottobre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Federico Giovanni, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Greco Pietro della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Federico Giovanni è sostituito con il signor Greco Pietro, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Palermo;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo n. 26410 in data 11 novembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Romano Bartolomeo, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, nella sua qualità di direttore del predetto Ufficio, con il dottor Sorrentino Alfredo, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del cennato funzionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Romano Bartolomeo è sostituito con il dottor Sorrentino Alfredo, attuale direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila n. 44911 in data 9 novembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità per trasferimento ad altra sede, della sostituzione dell'avv. Botta Mario, direttore del predetto Ufficio del lavoro e come tale presidente del cennato organismo collegiale, con l'avvocato Meniconi Guido attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Botta Mario è sostituito con l'avv. Meniconi Guido, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.

Aumento delle tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago stabilite dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote della imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3073, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, nel distretto della Camera di commercio di Roma;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma in data 29 luglio 1950, n. 582;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, stabilite con regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3072.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(91)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Apollinare

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, n. 4299, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Apollinare, approvato con decreto Ministeriale 25 novembre 1946 e prorogato con i decreti Ministeriali 20 novembre 1948 e 24 novembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 25 novembre 1956.

(6200)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto del 5 agosto 1954, n. 544, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio di mappa 11 dello stesso Comune e contigua alla particella 92/S.U./B/B), della superficie di mq. 3148 ed indicata nella planimetria 9 gennaio 1953 in scala 1:500, vistata dall'ingegnere capo dell'*Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte* integrante del decreto stesso.

(6064)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea

L'ing. Antonio Erra di Antonio, nato a Salerno 18 ottobre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in ingegneria industriale rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 24 gennaio 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(55)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Miega-Caselle », con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 22, foglio n. 63, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Miega-Caselle », con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Ferrari Egidio, presidente.

Sartori Lionello, Pernigotto Lino, Stefani Guido e Rossin Altemiro, membri.

(66)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	646,25
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,85	646 —
» Milano	624,85	645,50
» Napoli	624,80	646 —
» Palermo	624,85	646,44
» Roma	624,85	645,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	646,15

Media dei titoli del 10 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	64,05
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % 1936	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	645,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 ottobre 1954, concernente « Concessioni di temporanea importazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954, alla concessione n. 16, di cui all'art. 2, al terzo rigo, in luogo di *seta* leggasi *tela*, e al quarto rigo, in luogo di *macerazione* leggasi *mercerizzazione*.

(109)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig.ra Tappainer Giuseppina, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Valfloriana, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Piccinini Anna Maria ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Piccinini Anna Maria di Luigi è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Valfloriana ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 30 dicembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig.ra Marzari Rosalia, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Commezzadura, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Trentini Pierina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Trentini Pierina fu Camillo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Commezzadura ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 30 dicembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig.ra Consolati Ester, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Cavalese, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Salvi Benita in Pastorini ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Salvi Benita in Pastorini è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Cavalese ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 30 dicembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(71)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.